



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione di azioni rivolte a cittadini non comunitari e finalizzate alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiane

TRA

L'Ufficio scolastico regionale, con sede legale in Perugia, Via Palermo, c.f. 94094990549 in persona del legale rappresentante pro tempore, Maria Letizia Melina, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ufficio scolastico regionale, facente capo agli Istituti scolastici sedi dei CTP-EDA dell'Umbria;

L'Università per Stranieri di Perugia, con sede legale in Perugia, Piazza Fortebraccio, n.4, c.f. 80002630541, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Stefania Giannini, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università per Stranieri di Perugia, (di seguito indicate come "le Parti")

E

La Regione Umbria, con sede legale in Perugia, Corso Vannucci 96, c.f. 80000130544, in persona dell'Assessore al Welfare e Immigrazione, Carla Casciari, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede di Via Mario Angeloni – Palazzo Broletto, a quanto segue autorizzato alla firma del presente accordo con D.G.R. n. 560 del 19.5.2008

PREMESSA

Visto l'art. 38 del D.lgs. n. 286/1998 ove è disposto che l'effettività del diritto allo studio sia garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana;

Visto l'art. 4 bis del D.lgs. n. 286/1998 ove si definisce l'integrazione come "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 giugno 2010;

Visto il Decreto del Presidente della repubblica 14 settembre 2011, n.179;

Considerato che:

- il suddetto art. 4 bis, al comma 2, disciplina l'Accordo di integrazione la cui stipula da parte dello straniero rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno;
- l'art. 9, comma 2 bis, del D.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i), della legge n. 94/2009, concernente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- l'art. 1, comma 632, della L. 296/2006, prevede la riorganizzazione su base provinciale dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti", allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,

anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, articolandoli in reti territoriali e attribuendo loro autonomia amministrativa, organizzativa e didattica;

- il Libro bianco sul futuro del modello sociale “La vita buona nella società attiva” annovera la conoscenza della lingua e della cultura italiane tra i requisiti minimi affinché avvenga una effettiva inclusione sociale e individua, in particolare, nell’educazione ed apprendimento della lingua italiana uno degli assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante;
- il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha promosso il Piano nazionale per l’apprendimento e insegnamento dell’italiano L2 nelle scuole;
- il Governo italiano, nelle sue diverse articolazioni ministeriali, in questo ultimo periodo ha concluso accordi con le Regioni in materia di diffusione della conoscenza della lingua italiana per l’utilizzo delle risorse provenienti sia da Fondi nazionali che comunitari;
- nel corso di questi anni, le iniziative promosse dalla Regione Umbria hanno permesso di sviluppare un’efficace rete di interventi che esigono una continuità di programmazione, affinché il patrimonio di esperienze e risultati nel frattempo raggiunto in tale settore non venga disperso ed, anzi, sia ulteriormente consolidato;
- è necessario favorire il consolidamento della collaborazione interistituzionale con la rete dei CTP in ragione della loro professionalità e capillare diffusione sul territorio e l’Università per Stranieri di Perugia;

Considerato, per quanto sopra esposto, che la Regione Umbria, in coerenza con gli atti sopra citati e in continuità con le iniziative già realizzate negli anni precedenti, intende proseguire nel sostegno alla realizzazione di iniziative che favoriscano l’apprendimento della lingua e della cultura italiana da parte degli immigrati secondo una logica di sistema che assicuri una continuità alla fruttuosa **collaborazione interistituzionale** posta in essere in passato;

VISTA la previsione **dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 1 recita: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1
(Premesse)

1. Le premesse e ogni documento allegato alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale dell’accordo.

ART.2
(Oggetto)

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di insegnamento e diffusione della conoscenza della lingua italiana attraverso l’attivazione di corsi formativi che permettano ai cittadini immigrati non comunitari regolarmente presenti sul territorio regionale di acquisire competenze linguistiche e conoscenze di base della cultura e dell’educazione civica italiana ed elementi di formazione di base nel campo dei diritti e dei doveri lavorativi in modo da favorire l’acquisizione di informazioni, esperienze e capacità relazionali volte da agevolare l’individuo immigrato nella conoscenza del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento, facilitandone il suo inserimento sociale e professionale.

ART.3
(Finalità)

2. Il presente Accordo è finalizzato:

- a) a promuovere la realizzazione di corsi di lingua, cultura ed educazione civica italiana riservati a cittadini immigrati non comunitari regolarmente presenti sul territorio regionale;
- b) a garantire ai cittadini immigrati non comunitari presenti sul territorio regionale pari condizioni di accesso al sapere e rafforzare l'educazione interculturale;
- c) a promuovere e favorire l'acquisizione della certificazione avente valore ufficiale di attestazione di conoscenza della lingua italiana secondo i modelli disciplinati dal Quadro comune europeo di riferimento di cui alla raccomandazione R(98) emanata dal Consiglio dei Ministri UE il 17.3.1988, livelli A1, A2 e B1;
- d) a favorire l'integrazione socio-lavorativa e le migliori interrelazioni nel contesto sociale di accoglienza.

ART.4
(Obblighi delle Parti)

1. L'Ufficio scolastico regionale, attraverso i dirigenti scolastici degli istituti sedi dei CTP dell'Umbria e l'Università per Stranieri di Perugia si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, nonché i locali, i materiali di studio per i beneficiari e tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di comune interesse nel caso in cui la Regione Umbria decida di destinare risorse finanziarie ad azioni congiunte in tale campo.
2. La Regione Umbria si impegna a tenere conto del suddetto patrimonio di competenze e strumentazione nella programmazione di azioni nel campo della diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiane.

Art.5
(Comitato didattico amministrativo)

1. Per il raggiungimento dei fini di cui al presente accordo è costituito un Comitato didattico-amministrativo paritetico, composto da due (2) membri designati, rispettivamente, da ciascuna parte firmataria;
2. Il Comitato didattico-amministrativo si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, di norma presso la sede della Regione Umbria.

Art. 6
(Referenti)

1. Per la corretta gestione delle attività oggetto del presente accordo le Parti individuano i propri referenti didattico-amministrativi, comunicandoli, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, alla Regione Umbria:
 - a) l'USR regionale individua i propri referenti ed i referenti di ogni istituto scolastico sede di CTP;
 - b) l'Università per Stranieri di Perugia individua i propri referenti e, per quanto attiene gli esami di certificazione, i referenti del Centro di valutazione e certificazione Linguistica (CVCL) comunicandoli alla Regione Umbria;
2. Ogni Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione ai partner.

ART. 7
(Responsabilità)

1. La Regione Umbria, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro instaurati dalle Parti in modo non conforme alle normative vigenti in materia.
2. Le Parti garantiscono:
 - a) una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale.
 - c) il rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo.
3. I referenti di cui all'art.5 sono responsabili della correttezza degli adempimenti amministrativi, contabili, didattici e di monitoraggio relativi alle attività svolte.
4. I legali rappresentanti di ogni istituzione scolastica coinvolta nelle azioni di cui al presente accordo sono responsabili della esatta esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili, didattici e di monitoraggio relativi alle attività svolte e connesse agli adempimenti ministeriali richiesti alla Regione Umbria.

ART. 8
(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano di essere state informate dalla Regione Umbria circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente accordo.
2. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

ART. 9
(Durata)

1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di 3 (tre) anni rinnovabili di comune accordo fra le Parti e la Regione Umbria.

Per la Regione Umbria
Assessore regionale
F.to Carla Casciari

Per l'Ufficio scolastico regionale
Il Direttore
F.to Maria Letizia Melina

per L'Università per Stranieri di Perugia
Il Rettore
F.to Stefania Giannini
